

A.R.La.S.
Agenzia Regionale per il Lavoro e l' Istruzione in Liquidazione
Ente soppresso L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, art. 1

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Aggiornamento

2017 - 2019

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

L. 6 novembre 2012 n. 190 modificata dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97

INDICE

Parte I Introduzione Generale

1. Introduzione	4
2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto	5
2.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	5
2.2 I destinatari della normativa anticorruzione	7
2.3 Ambito di applicazione oggettivo e accesso civico	8
2.4 Obblighi di pubblicazione	9
2.5 Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)	9
2.6 Responsabilità dirigenziale e sanzioni	10
3. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)	10
4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	12
5. Anticorruzione e trasparenza	13
6. Piano Anticorruzione	14
6.1 Analisi del contesto	14
6.2 Informazione e processo di adozione	14
6.3 Contenuto del PTPC – Area e gestione del rischio	14
7. Formazione in tema di anticorruzione	15
8. Codice di comportamento	15
9. Altre iniziative – La tutela dei whistleblower	15

Parte II

Piano Anticorruzione Arlas in Liquidazione (Agg. 2017/2019)

1.1 Analisi del contesto	17
1.2 Contesto esterno	18
1.3 Contesto interno	18
1.4 Mappatura dei processi	18
2. PTPC – Processo di adozione del PTPC	19
3. Aree di rischio	20
4. Valutazione del rischio	21
5. Programma “Trasparenza” – Misure trasversali per il trattamento del rischio corruzione	23
6. Formazione in tema di anticorruzione	24
7. Codice di comportamento	24
8. Altre iniziative	24

Parte III

Analisi del rischio

1. Analisi del rischio	26
2. La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio	27
3. Misure di prevenzione	28

Parte I
Introduzione generale

1. Introduzione -

La Legge 190/2012, anche nota come “*Legge Anticorruzione*” o “*Legge Severino*”, reca le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

La predetta Legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*” (Decreto Madia) ha apportato modifiche ai primi 14 commi della L. n. 190/2012 ed al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (Decreto Trasparenza).

In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi:

- ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle P.A.;
- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
- individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Tra le novità di maggiore rilievo del D.Lgs. n. 97/2016 si segnalano:

- l’ampliamento di notevole rilievo del diritto di accesso, che viene presentato nella forma del c.d. “accesso civico” ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare;
- si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (<http://soldipubblici.gov.it>);
- il superamento del piano per la trasparenza;
- la possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti;
- estensione dei vincoli per la trasparenza alle società controllate da P.A. e, in quanto compatibili, a quelle partecipate ed agli enti di diritto privato, associazioni e fondazioni che ricevono significativi finanziamenti pubblici;
- previsione di link a documenti esistenti ed alle banche dati nazionali per soddisfare i vincoli di trasparenza;
- irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza;
- obbligo per i dirigenti di pubblicare tutti i compensi ricevuti da amministrazioni pubbliche;
- rafforzamento dei compiti del nucleo di valutazione o dell’organismo indipendente di valutazione per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza;
- necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle performance;
- rivisitazione dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’ON.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2013 con la Risoluzione n. 58/4.

La predetta Convenzione prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (art. 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle Linee Guida e nelle Convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d’Etats Contre la Corruption*) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U. : - implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla

corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto -

La Legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, spiegando che la L. 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice Penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (Deliberazione ANAC n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della L. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- **L'Autorità Nazionale Anticorruzione** (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- **la Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- **il Comitato Interministeriale**, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, L.190/2012);
- **la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali**, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, L.190/2012);
- **i Prefetti della Repubblica**, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1, comma 6, L. 190/2012);
- **la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione** (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1, comma 11, L.190/2012);
- **le Pubbliche Amministrazioni**, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 L. 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della Prevenzione della Corruzione*;
- **gli Enti Pubblici Economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 L.190/2012).

2.1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -

La Legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'art. 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014), ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'art. 19, comma 5, D.L. 90/2014 (convertito dalla L. 114/2014), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al D.lgs. 50/2016;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Tra le modifiche introdotte, il "Decreto Madia" prevede anche l'introduzione di nuove funzioni per l'Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare:

- identifica i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione;
- con il Piano Nazionale Anticorruzione ("Piano"), precisa modalità semplificate per adempiere agli obblighi per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e colleghi professionali;
- adotta gli standard, modelli e schemi per garantire in concreto l'attuazione degli obblighi di pubblicità.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013, che :

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

- c) predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

2.2 I Destinatari della normativa anticorruzione -

L'art. 3, secondo comma del Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 *bis* nel Decreto Trasparenza, il quale prevede che la disciplina "obblighi in materia di trasparenza" si applichi, oltre che alle P.A. e agli altri soggetti già previsti nella previgente disciplina riportati di seguito (art. 11 del Decreto Trasparenza), anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. "Destinatari"), in quanto compatibile, e specificamente:

- gli enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall'emanando Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse;
- alle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, come definite dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione, limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE; in precedenza, invece, tali società erano soggette solo ai commi 15-33 della Legge Severino;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.

I destinatari già individuati dalla previgente disciplina erano, ai sensi dell'abrogato art. 11 del Decreto Trasparenza, i seguenti:

- P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, (ii) enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, (iii) regionali e (iv) locali, istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A. che conferisce l'incarico ovvero i cui Amministratori sono da questa nominati ("Enti"); per tali Enti, era prevista l'applicazione integrale del Decreto Trasparenza;
- Enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A. o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ex art. 2359 c.c. da parte di P.A., oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle P.A., anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; l'applicazione del Decreto Trasparenza era prevista limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- società partecipate dalle P.A. in casi di partecipazioni non maggioritarie; in tal caso, era prevista l'applicazione delle sole disposizioni di cui all'art. 1, commi 15-33, della Legge Severino, limitatamente all'attività di pubblico interesse.

2.3 Ambito di applicazione oggettivo e accesso civico -

Il Decreto Madia, ha modificato l'art 1, comma primo, del Decreto Trasparenza stabilendo espressamente che, al fine di *tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*, deve essere garantita l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle P.A., dunque non limitando l'accessibilità alle sole *"informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle P.A."*.

Il Decreto Madia garantisce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai documenti della P.A., fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel Decreto Trasparenza e previsti all'art.5 *bis*, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza.

In particolare, la richiesta di accesso civico deve essere rigettata in presenza della necessità di:

- a) garantire gli interessi pubblici della *"sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive"*;
- b) garantire il segreto di Stato ed il divieto di pubblicità;
- c) *"evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali ..; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali"*.

La norma indica:

- 1) i contenuti minimi essenziali che devono caratterizzare la richiesta di accesso civico: *"i dati, le informazioni o i documenti richiesti"*;
- 2) le modalità di presentazione ad uno dei seguenti soggetti: 1) *"ufficio che detiene"* i dati o le informazioni; 2) *"Ufficio Relazioni con il Pubblico"*; 3) *"altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente"*; 4) *"responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"* (solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria);
- 3) gli enti possono richiedere il mero *"il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali"*.

La richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere *"titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

Sono evidenti le modifiche e l'ampliamento del diritto di accesso rispetto alle disposizioni contenute nella L. 241/1990. La disposizione inoltre stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato per *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Non sono neppure consentite limitazioni relative alla *"legittimazione soggettiva del richiedente"*.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che deve decidere nel termine di 20 giorni.

Avverso la decisione della P.A. competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del R.P.C.T, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

2.4 Obblighi di pubblicazione -

Il Decreto Madia specifica inoltre la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna P.A., nell'apposita sezione *"Amministrazione Trasparente"* del proprio sito istituzionale, ed in particolare :

- dei dati sui propri pagamenti, con riferimento :
 - a) alla tipologia di spesa sostenuta;

- b) all'ambito temporale di riferimento;
- c) ai beneficiari (art. 4 *bis* Decreto Trasparenza);
- del Piano Pluriennale di Prevenzione della Corruzione, con l'indicazione dei *responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti* (art. 10 Decreto Trasparenza);
- delle misure integrative della corruzione ex art. 1, comma 2 *bis*, Legge Severino (art. 12 Decreto Trasparenza);
- la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante "rinvio", attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati (art. 9 *bis* Decreto Trasparenza);
- l'obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale (art. 14 Decreto Trasparenza).

2.5 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) -

Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico individuano il soggetto "*Responsabile della Prevenzione della Corruzione*".

Nelle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si sottolinea che l'Autorità ha dato indicazioni nel senso che le funzioni di Responsabile siano affidate ad uno dei *dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico*.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il Responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

L'organo che nomina il Responsabile è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato solo in parte oggetto di disciplina della Legge 190/2012 con disposizioni che mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con riferimento al caso di coincidenza del Responsabile con il Segretario Comunale (art. 1, co. 82, L. 190/2012).

2.6 Responsabilità dirigenziale e sanzioni -

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena descritte e, nello specifico, quelle attinenti all'accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, stabilendo che:

- il differimento e la limitazione dell'accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine della P.A.;
- il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all'ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 689/1981;
- costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati.

3. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) -

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale (istituito con DPCM 16 gennaio 2013).

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è stato approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016.

Come già precisato, il comma 5 dell'articolo 19 del D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge n. 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla L. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2015 per tre fondamentali ragioni:

- a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA. In particolare, il riferimento è al D.L. 90/2014 (convertito dalla Legge n. 114/2014) il cui art. 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla L. n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) la Determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015 - 2017 svolta dall'Autorità in base alla quale "la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente";
- c) infine, l'aggiornamento del PNA si era reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto (*interno*) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

Con Deliberazione n. 831 del 03.08.2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (secondo la delega contenuta nell'art. 7 della L. 124/2015) ai sensi dell'art. 19 del D.L. giugno 2014, n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il nuovo PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

In particolare, si fa riferimento al D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei Contratti Pubblici.

Le principali novità del predetto D.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231). Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della

corruzione con l'autonomia organizzativa delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, L. 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione).

L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione). La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo.

È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla L. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione. Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa. L'individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

Tali criticità potranno essere progressivamente superate anche all'esito dei processi di riforma amministrativa introdotti dalla L. n. 124/2015 e dai relativi decreti delegati.

Nel campo specifico della lotta alla corruzione l'Autorità continua decisamente nell'opera di prevenzione, sottolineando la centralità del risultato (le misure di prevenzione) anche rispetto ai passaggi e al metodo generale per raggiungerlo. Di qui la scelta nella direzione dell'approfondimento di specifiche realtà amministrative, per tipologie di amministrazioni o per settori specifici di attività.

Il PNA 2016 si articola in una parte generale, volta ad affrontare problematiche relative all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto privato in loro controllo) a cui segue una parte dedicata ad una più ampia serie di approfondimenti specifici. In tal modo l'Autorità continua a offrire un supporto progressivo, che verrà dunque implementato e integrato nel corso dei prossimi anni, cominciando da alcune delle amministrazioni che hanno mostrato maggiori problematiche nell'applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione.

Le tipologie di amministrazioni sono i piccoli comuni, le città metropolitane e gli ordini professionali. Sono state, inoltre, svolte alcune precisazioni in ordine all'applicazione della normativa anticorruzione nelle Istituzioni scolastiche e negli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) ad integrazione e aggiornamento della Delibera n. 43/2016 « Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33». Le materie riguardano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, il governo del

territorio e la sanità. Un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione ed alcune indicazioni integrative concernono la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti : Determinazione n. 6/2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)».

4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) -

A livello periferico, la Legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, comma 2, l D.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001. Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella Determinazione 12/2015, si evidenzia che il D.Lgs. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico - gestionale.

5. Anticorruzione e trasparenza -

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. *La soppressione del riferimento esplicito al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C. come "apposita sezione".*

Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

In essa devono anche essere *chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni*. Si raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall'adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli *stakeholder* nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità. Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, L. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC.

Tale adempimento si intende assolto con la *pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/altri contenuti Corruzione"*. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Il rinvio alla comunicazione dei PTPC deve intendersi riferito anche alle misure di prevenzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Anche queste ultime sono pubblicate sul sito istituzionale degli enti, analogamente a quanto evidenziato sopra per i PTPC.

La trasparenza, intesa *"come accessibilità totale delle informazioni"*, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la L. 190/2012.

A norma dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013, il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la citata determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale Anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba contenere, in apposita sezione, il *Programma per la Trasparenza*.

Pertanto, il **Piano Anticorruzione ed il Programma per la Trasparenza**, seppur approvati con provvedimenti distinti, rappresentano parti di un unico documento.

Per quanto riguarda la "trasparenza" riferita all'azione e attività amministrativa ed in particolare alle gare per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le stazioni appaltanti, a norma del comma 32 dell'art. 1 L. 190/2012, per ciascuna gara d'appalto sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

L'ANAC, quindi, pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

6. Piano Anticorruzione -

Sebbene il nuovo PNA 2016 ha un'impostazione diversa rispetto al precedente del 2013, per cui l'Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici - senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza - dettando talune indicazioni sui termini della modifica o dell'integrazione fra i due documenti, l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, resta ferma.

6.1 Analisi del contesto -

Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA 2013, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'*analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto (*interno*) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi organizzativi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

6.2 Informazioni e processo di adozione del PTPC -

Il PNA del 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:

- a) data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;

- c) individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- d) indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

6.3 Contenuto del PTPC - Area e Gestione del rischio -

Secondo il PNA del 2013 il Piano anticorruzione contiene :

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

7. Formazione in tema di anticorruzione -

Secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano Anticorruzione reca:

- a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

8. Codici di comportamento -

Secondo il PNA 2013, il PTPC reca informazioni in merito a:

- a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

9. Altre iniziative

La tutela dei whistleblower -

L'Autorità Nazionale Anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di "*consultazione pubblica*", le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "*concrete misure di tutela del dipendente*" da specificare nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La L. n. 190/2012 ha aggiunto l'art. 54-bis al D.Lgs. n. 165/2001.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-bis delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, “*con tempestività*”, attraverso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

L'ANAC è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, comprendendo:

- sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001);
- sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Dalla nozione di “*dipendenti pubblici*” pertanto sfuggono:

- i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l'ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);
- i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. L'ANAC rileva l'opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (Determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

Parte II
Piano Anticorruzione ARLAS in Liquidazione
Aggiornamento 2017/2019

1. L'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Istruzione (Arlas) per effetto dell'art. 1, comma 1, della L.R. 18 gennaio 2016 n. 1, è stata soppressa ed è in fase di liquidazione (comma 3).

Si è deciso di procedere ugualmente all'aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019, nonostante l'avvenuto trasferimento di tutte le funzioni dell'ex Arlas in capo alla Regione Campania, adeguando lo strumento alla diversa mission della gestione liquidatoria, che doveva chiudersi al 28 aprile 2016 e, comunque, con il trasferimento già del personale dell'Ente soppresso nei ruoli regionali (D.P.G.R. n. 105/2016).

1.1 Analisi del Contesto

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di "gestione del rischio" è quella relativa all'*analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.2 Contesto Esterno

Negli enti controllati dalla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, risulta opportuno analizzare i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro degli Interni alla Presidenza della Camera dei deputati per le Province Campane e di quelle dove fa sede l'interlocutore dell'Ente.

1.3 Contesto Interno

L'attuale struttura organizzativa dell'ente, a seguito dello scioglimento degli organi statutari per effetto del provvedimento di estinzione/liquidazione (LR n. 1/2016), è organizzata in un unico settore amministrativo e tecnico. La dotazione organica effettiva è costituita da un Commissario Liquidatore esterno (funzionario della Regione Campania) e n. 26 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 25 full-time e n. 1 part-time (50%) che fanno riferimento alle attività amministrative e tecniche.

1.4 Mappatura dei Processi

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare le residuali attività dell'ente soppresso per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC ha previsto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi.

Nel caso di specie, l'A.R.La.S. è un ente soppresso in liquidazione le cui funzioni, come stabilito all'art. 1 c. 2 della L.R. n° 1/2016, attualmente "*sono esercitate dalla struttura amministrativa competente della Giunta Regionale*". Il Commissario Liquidatore, nominato con D.P.G.R. n. 11 del 25/01/2016 e ss.mm.ii., dalla data di insediamento (28/01/2016) sta svolgendo, come previsto dall'art. 1 c. 5 L.R. n. 1/2016, tutte le "*attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione. La Regione succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione*".

Pertanto, l'Arlas in Liquidazione, oltre alla gestione dei rapporti in corso alla data della soppressione, definiti, da definire o da trasferire alla Regione Campania, supporta la Direzione Regionale competente per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili per l'attuazione delle funzioni proprie e di quelle ad essa trasferite dall'Ente soppresso, per cui la mappatura dei processi in considerazione della peculiarità del caso e delle condizioni di particolare difficoltà organizzative determinate dal trasferimento del polo decisionale e delle funzioni in capo alla Regione Campania, è stata realizzata alla data di adozione dell'odierno aggiornamento con riferimento al nuovo contesto riorganizzativo della Regione Campania (L.R. n. 1/2016, art1).

2. Processo di adozione del PTPC -

L'Arlas ha adottato il Piano Anticorruzione con Delibera del Comitato di Indirizzo dell'ex Arlas n. 13 del 20.03.2014 con riferimento all'organizzazione e funzioni statutarie dell'epoca.

Nel processo di predisposizione dell'aggiornamento del predetto PTPC, in considerazione delle ristrette dimensioni strutturali e delle residuali attività dell'Ente soppresso con L.R. n. 1/2016, circoscritte alla fase di liquidazione, non sono stati coinvolti attori esterni.

L'aggiornamento del PTPC 2017- 2019 sarà pubblicato a tempo indeterminato sul sito istituzionale dell'Ente in Liquidazione, salvo eventuale revoca.

In generale, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ha il dovere, ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e delle Deliberazioni ANAC in materia, di svolgere prioritariamente i compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla corruzione :

- proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC;
- proporre le modifiche del PTPC, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- riferire sull'attività svolta nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno.

Nel caso di specie, il Piano di Prevenzione ed i suoi aggiornamenti nonché i relativi compiti del RPC, fermi i contenuti indefettibili, vanno adeguati all'attività propria di liquidazione nelle more dell'estinzione dell'Ente.

Con il Decreto di approvazione del presente aggiornamento, in mancanza di figure dirigenziali, si nomina il funzionario interno Avv. Roberto Palmieri "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" che possiede adeguate competenze per assolvere questo delicato ruolo .

3. Aree di Rischio -

Sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti Macro Aree :

Area A:

Gestione attività liquidatoria:

- ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
- ricognizione e gestione del personale alle dipendenze dell'ente per il trasferimento alla Direzione regionale competente (art. 1 c. 3 L.R. n. 1/2016);
- inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente per il trasferimento alla Direzione regionale competente (art. 1 c. 3 L.R. n. 1/2016);
- formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal art. 1 c. 5 L.R. n. 1/2016, per la definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell'Ente soppresso;
- ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

Tipologie di rischio connesse

violazioni, arbitrario esercizio dei poteri conferiti.

Area B:

Acquisizione eventuale di collaborazioni e consulenze, nei limiti delle attività di liquidazione dell'Ente soppresso e per l'attuazione delle funzioni trasferite alla Regione Campania:

- conferimento di incarichi professionali.

Tipologie di rischio connesse

- individuazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di consulenze, di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze dell'ente;
- irregolare composizione delle commissioni di selezione finalizzata alla individuazione di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, ad esempio, la predeterminazione di criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

Area C:

Affidamento di servizi e forniture, nei limiti delle attività di liquidazione dell'Ente soppresso e per l'attuazione in continuità amministrativa delle funzioni trasferite alla Regione Campania:

- procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di servizi e forniture.
- definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- requisiti di qualificazione;
- requisiti di aggiudicazione;
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- redazione del crono programma;
- varianti in corso di esecuzione del contratto;
- subappalto;

- utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Tipologie di rischio connesse

- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, nonché degli eventuali titoli valutabili dalla commissione, al fine di favorire un'impresa;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o affidamenti per false "emergenze";
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- insufficienza delle garanzie organizzative e procedurali idonee ad assicurare l'imparzialità della fase di verifica del possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di accesso e dei titoli dichiarati in sede di gara.

4. Valutazione del Rischio -

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo individuati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

4.1 Identificazione del rischio -

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della L.190/2012. Per ciascuna attività, processo o fase, è necessario evidenziare i possibili rischi di corruzione che emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un "gruppo di lavoro" coordinato dal Commissario Liquidatore e composto da funzionari dell'Ente.

4.2 Analisi del rischio -

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Secondo l'ANAC "con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (Determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, ossia, delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.

4.3 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi -

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "gruppo di lavoro" per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

4.4 Stima del valore dell'impatto -

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “*stima dell’impatto*”.

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell’impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

4.5 Ponderazione del rischio -

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*”.

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*”.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “*classifica del livello di rischio*”.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

4.6 Trattamento -

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”. Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC adottato ed attuato dall’ex Arlas, soppressa e in liquidazione, contiene misure anche di carattere trasversale tarate sulle funzioni attive dell’Ente le cui funzioni sono state trasferite (LR n. 1/2016) alla Regione Campania, per cui lo strumento vigente va adeguato alle attività e funzioni meramente residuali della gestione liquidatoria.

5. Programma Trasparenza - Misure trasversali per il trattamento del rischio corruzione -

Tra le misure trasversali per il trattamento del rischio particolare rilievo assume la “*trasparenza*”.

Il “Programma Trasparenza” costituisce una “*sezione*” del PTPC e la materia trova nella legge la propria regolamentazione ed articolazione (L. n. 241/1990, D.Lgs. n. 150/2009, L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. 97/2016).

Nello specifico, il sito web istituzionale dell’ex Arlas www.lavorocampania.it, utilizzato ancora dalla Gestione Commissariale in continuità amministrativa, contempla la sezione “Amministrazione Trasparente”, articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, che garantisce l’agevole reperimento delle informazioni da parte dei cittadini. La trasparenza amministrativa, attuata attraverso questo strumento che consente ai cittadini un controllo sulle attività amministrative dell’Ente, costituisce una delle misure di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza, che riveste anche la qualifica di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha il compito di controllare il rispetto, da parte del personale, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Deve inoltre segnalare al Commissario Liquidatore, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’UPD le ipotesi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità. Deve controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’Accesso civico;

Altra misura trasversale, per il trattamento del rischio è il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali (la misura consente di far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi).

6. Formazione in tema di anticorruzione -

Compatibilmente con le attività, finalità e durata limitata della Gestione Liquidatoria, al RPC resta comunque formalmente assegnato il compito di individuare i soggetti incaricati della formazione e i

collaboratori cui somministrare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché il compito di definire i contenuti della formazione che sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, seminari di formazione *online*, in remoto, ecc.. Non meno di tre ore annue per ciascun dipendente.

7. Codice di comportamento -

L'Ente soppresso ha un proprio codice di comportamento, approvato con D.D. n. 34 del 05.03.2014 adottato all'epoca con Delibera del C.d.I. n. 14 del 20/03/2014 (www.lavorocampania.it), che trova ancora piena validità ed applicazione in questa fase liquidatoria.

Trova inoltre piena applicazione l'art. 55-*bis*, comma 3, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito con D.D. Arlas n. 30 del 28.02.2014, con competenza a svolgere e concludere i relativi procedimenti a norma dell'articolo 55-*bis*, comma 4, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

8. Altre iniziative -

8.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale -

La dotazione organica dell'ente in liquidazione è limitata e tanto non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

In ogni caso l'Ente attiverà ogni iniziativa utile per assicurare l'attuazione della misura.

8.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato -

L'Ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'articolo 1, commi 19-25, della Legge 190/2012 e degli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, escludendo, in tutti i casi in cui sia possibile, il ricorso all'arbitrato.

8.3 Monitoraggio del PTPC -

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili dei procedimenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Parte III
Analisi del rischio

1. Analisi del rischio

A norma della Parte II, Capitolo 3 - *Gestione del rischio*, si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio concreto del verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

2. La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II, Capitolo 2 "*gestione del rischio*".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- 1) L'identificazione del rischio;
- 2) L'analisi del rischio:
 - 2.1 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
 - 2.2 Stima del valore dell'impatto;
- 3) La ponderazione del rischio;
- 4) Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A - B - C, elencati nella tabella che segue.

Di seguito sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "*valutazione del rischio*" connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

n.	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
2	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,66	1,50	3,99
3	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,83	1,5	5,75
4	C	Gestione attività liquidatoria	3	1,5	4,5

3. Misure di prevenzione

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

- *obbligatorie*;
- *ulteriori*.

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte *misure obbligatorie* quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “*gruppo di lavoro*” multidisciplinare.

In particolare è prevista l'attivazione delle seguenti misure ulteriori:

- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'ente e i soggetti che con esso stipulano contratti, e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

L'Ente individua, quali idonee misure di prevenzione dei reati in questione, le seguenti modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie:

- separazione delle funzioni e dei ruoli di responsabilità, di impulso, decisionali, esecutivi, di realizzazione e di controllo;
- segmentazione fra più operatori/funzionari dei processi (ai fini della loro condivisione, trasparenza e controllo);
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- specifica attività di formazione ed informazione del personale;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria ed al perseguimento dei correlati obiettivi;
- procedura per la valutazione degli approvvigionamenti;
- procedura per la valutazione dei fornitori;
- procedura per la selezione del personale.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- *livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- *obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- *impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che

partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.